

COMUNE DI MONTESCUDO

PROVINCIA DI RIMINI

CONTRATTO DI COMODATO AD USO GRATUITO DI UNA STANZA
AL PIANO PRIMO DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASA DELLE
ASSOCIAZIONI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO ONLUS "ROMPI IL SILENZIO" DI RIMINI .

L'anno duemilaquattordici, il giorno del mese di ... nella Casa
municipale di Montescudo sono presenti i Signori:

- il Comune di Montescudo, avente sede legale a Montescudo in Piazza
Municipio n. 1 - codice fiscale 00737260406, nella persona della Sig.ra
Anna Salvatori nata a Milano (MI) il 08/07/1964 residente in Rimini
domiciliata per la carica presso il Comune di Montescudo che
rappresenta in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, di
seguito "Comodante;
- L'Associazione di Volontariato Onlus "ROMPI IL SILENZIO" –
Associazione non riconosciuta senza scopo di lucro – CF:91096290407
costituita in data - con sede legale in - Via n., nella
persona del Presidente Sig.ra, nata a il, residente in,
Via n....., C.F., di seguito "Comodatario";

PREMESSO

- Che con deliberazione della giunta comunale n. 26 in data 22/05/2014,
dichiarata immediatamente eseguibile, veniva approvato lo schema di
contratto per la cessione in comodato a titolo gratuito al Comodante di
una stanza sita al piano primo dell' immobile di proprietà comunale
denominato "Casa delle Associazioni" sito nel capoluogo, Via Rocca

Malatestiana n.15, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 11 Part.218 sub. 2/a, individuata nella planimetria allegata - ALLEGATO 1;

Tutto ciò Premesso

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. La premessa è parte integrante del presente atto;
2. Il Comune di Montescudo concede in comodato d'uso gratuito all'Associazione di Volontariato Onlus "Rompi il Silenzio" di Rimini, che a tale titolo accetta, nello stato di fatto e di conservazione in cui si trova, una stanza sita al piano primo dell'immobile di proprietà comunale denominato "Casa delle Associazioni" di mq. 10,00 circa di superficie, così come evidenziata nell'allegata planimetria (ALLEGATO 1 al contratto), dando atto che essa risulta privo di arredi.
3. Il Comodato avrà durata di anni quattro dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Alla scadenza esso potrà essere rinnovato previa formale adozione dei necessari atti.
4. Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso mediante lettera raccomandata A/R almeno trenta giorni prima dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione;
5. Il Comodante, per il periodo suddetto, assume a proprio carico ogni onere derivante dall'uso degli immobili.
6. Il Comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto od omissione di altri utilizzatori degli immobili o di terzi, sollevandone espressamente il Comodante;

7. Al comodatario non è concessa la facoltà di apportare ai locali modifiche o migliorie se non preventivamente concordate con il comodante;
8. Il comodatario dichiara di aver preso visione dei locali concessi in comodato e dei beni mobili in esso presenti e di averli trovati in buono stato, idonei all'uso convenuto . Esso inoltre si impegna a riconsegnarli nello stato di fatto in cui li ha ricevuti, salvo il normale deperimento d'uso;
9. Le parti prendono atto che derivano spese dal presente contratto, essendo il Comodatario Associazione di Volontariato Onlus, ai sensi del comma 1, articolo 8, della legge 266/91;
10. Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura le parti si rimettono integralmente alle norme dettate in materia dal codice civile;.
11. Il presente contratto non può essere modificato se non a mezzo di atto scritto, nello stesso modo devono essere provate le eventuali modifiche;
12. Il comodante ed il comodatario si autorizzano reciprocamente al trattamento, comunicazione e diffusione a terzi dei propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi al presente contratto di Comodato (D.LGS. 30.06.2003 N.196).
13. Ogni controversia comunque inerente all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto dovrà essere risolta con spirito di amichevole conciliazione. Qualora ciò non fosse possibile, è competente il foro di Rimini.

Letto, approvato e sottoscritto:

P. IL COMODANTE

P. IL COMODATARIO

